



ACCORDO STRALCIO

FASE EMERGENZIALE LEGATA ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19:

GESTIONE PRESENZE

Le delegazioni trattanti, in considerazione del fatto che

- permane il periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, che ha coinvolto l'intero Paese e che ha indotto il Governo ad adottare misure e norme eccezionali per poter fronteggiare un evento di natura e conseguenze imprevedute;
- tutte le misure varate dal Governo per far fronte l'emergenza sanitaria e ridurre il contatto sociale nelle pubbliche amministrazioni hanno favorito, fin dall'inizio, il ricorso alla modalità del lavoro agile inteso come strumento di svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative sino al 31.12.2020 (DL 34/2020 "Rilancio Italia" art. 263) limitando il lavoro in presenza;
- la nota del Direttore Generale del 29 aprile 2020 (prot. di Ateneo N. 81984) ha comunicato la riapertura di alcuni laboratori di ricerca e delle biblioteche per i servizi di prestito libri con rientro in presenza del personale interessato dal giorno 11 maggio 2020;
- la nota del Direttore Generale del 12 giugno (prot. di Ateneo N. 109097) ha comunicato le modalità di riapertura parziale delle altre strutture di Ateneo pur permanendo il ricorso al lavoro agile previsto dalla normativa vigente almeno fino al 31 luglio 2020;

convengono e stipulano quanto segue

- 1) Il presente accordo riguarda la gestione della sola fase emergenziale attualmente in atto e avrà validità fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, come stabilito dal legislatore;
- 2) Le parti convengono sulla necessità di riconoscere al personale che durante l'emergenza ha lavorato da remoto o in modalità mista il monte ore maturato alla data del 06.03.2020 ad eccezione delle ore già fruiti per riposi compensativi giornalieri;
- 3) Al personale che, dalla data del 9.03.2020, ha continuato a prestare la propria attività lavorativa in presenza, saranno regolarmente conteggiati i crediti e debiti orari maturati per tale attività;
- 4) Per il periodo dal 09/03/2020 al 10/05/2020 l'Amministrazione riconoscerà a chi ha operato in smartworking e per tali periodi le ore settimanali del proprio orario codificato; pertanto, a chi nel medesimo periodo ha operato in modalità mista (come descritta nelle premesse), saranno riconosciuti gli eventuali crediti orari maturati in tale periodo sulla base dei criteri appena esposti;
- 5) Per il periodo dall'11/05/2020 al 14/07/2020 l'Amministrazione applicherà le seguenti regole:
 - a. a chi ha operato in smartworking saranno riconosciute le ore settimanali del proprio orario codificato;
 - b. a chi nel medesimo periodo ha operato in modalità mista saranno riconosciute in automatico fino ad un massimo di 6 ore settimanali di credito orario, ore che andranno recuperate entro il 31/12/2020; le ulteriori ore saranno riconosciute solo se autorizzate dai responsabili con apposita comunicazione motivata da inviare al Direttore Generale e alla U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Organizzazione entro il 01/09/2020;



- 6) Per il periodo dal 15/07/2020 in poi trova applicazione la disciplina contenuta nel presente articolo e nei seguenti articoli 7), 8) e 9). Le attività lavorative saranno organizzate dai responsabili apicali, su proposta dei responsabili di U.O., dando priorità a quelle urgenti e che necessitano della presenza fisica, assicurando il servizio presso le sedi di lavoro, ove possibile, di circa il 40% del personale assegnato alle strutture. La percentuale è di mero orientamento e deve essere limitata e contestualizzata negli ambienti e spazi di ciascuna struttura, affinché sia assicurato il rispetto delle misure di sicurezza disciplinate nel documento di Ateneo "*Disposizioni interne di contrasto e contenimento del contagio SARS-COV-2 (COVID-19) e criteri generali di prevenzione e sicurezza*" (prot. n. 84194 del 5 maggio u.s.), anche tenendo conto di evoluzioni negative della situazione epidemiologica a livello nazionale o territoriale;
- 7) Il contingente in presenza dovrà essere individuato attraverso adeguata rotazione (prioritariamente dei lavoratori che non presentino fragilità o vulnerabilità, che non abbiano da accudire figli minori di anni 14, o senza limite di età con handicap in situazione di gravità, e/o anziani e adulti disabili e/o non autosufficienti, che non siano pendolari, ossia residenti fuori comune che utilizzino abitualmente mezzi di trasporto pubblici;
- 8) I responsabili apicali potranno individuare singoli dipendenti o categorie di lavoratori che, per le loro peculiari caratteristiche o professionalità, svolgeranno la propria attività lavorativa esclusivamente in presenza e ai quali non si applica la disciplina di cui al successivo comma;
- 9) Il personale chiamato ad operare in modalità mista, ovvero in parte presso la sede lavorativa con rilevazione della presenza mediante timbratura e in parte in lavoro agile, in accordo con il proprio responsabile, potrà organizzare il proprio lavoro in modo flessibile, pur nel rispetto delle 36 ore settimanali previste dalle norme e dai contratti vigenti e in considerazione del fatto che, in regime di lavoro agile, dovrà garantire solo fasce definite di reperibilità (da un minimo di 2 ore a un massimo di 4 anche discontinue nell'arco della giornata) e non sarà sottoposto ad alcun controllo del proprio orario, ma ad una costante verifica delle attività assegnate. A tale scopo si considerano disapplicate le disposizioni dei vigenti "*Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro*" inerenti l'orario codificato di ciascun dipendente. Ne consegue che, qualora il dipendente effettui in presenza giornate con rientro non coincidenti con quelle previste dal proprio orario, non maturerà ore di credito orario e, contestualmente, se effettuerà in presenza un orario inferiore a quello codificato, non dovrà recuperare le ore di debito orario. Alla fine di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2020, l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative di controllo delle presenze, procederà alla eliminazione dei crediti e dei debiti orari eventualmente maturati, tranne nelle situazioni opportunamente segnalate e giustificate dai responsabili apicali che potranno, in questo caso, dare luogo alla maturazione di un monte ore in eccesso;
- 10) Resta inteso che tutto il personale nel periodo dal 07 marzo 2020 in poi ha maturato e maturerà il diritto al buono pasto secondo quanto enunciato dall'art. 60, comma 2 del vigente CCNL di comparto, nelle giornate di lavoro in presenza;
- 11) Al personale dell'Ateneo verrà data informazione dei contenuti del presente accordo con apposita circolare a cura della Direzione generale;
- 12) L'Amministrazione entro la data del 30 settembre 2020 convocherà un incontro di relazioni sindacali nel quale illustrerà i dati relativi all'applicazione del presente accordo. Le parti valuteranno la necessità di concordare modifiche rese necessarie da eventuali criticità emerse o dalle mutate condizioni emergenziali.

RDF

l.l.b

al



Parma, 24 luglio 2020

Per la delegazione di Parte Pubblica:

Prof. Enrico GRAGNOLI

Avv. Candeloro BELLANTONI

Gragnoli
Bellanti

La delegazione di Parte Sindacale:

R.S.U.:

BARCHI Luca

BOZZETTI Mario

CAVAZZINI Giovanna

CECCATO Evelina

COMELLI Andrea

DELMAESTRO Sonja

FERRARI Simona

GHILLANI Mario

GHINELLI Marco

GIUDICE Giampietro

LOSPENNATO Umberto

TOTARO Lucia

Barchi
Bozzetti
Cavazzini
Ceccato
Comelli
Delmaestro
Ferrari
Ghillani
Ghinelli
Giudice
Lospennato
Totaro

Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali di comparto:

BARBERA Salvatore
FLC CGIL

DE FALCHI Roberta
CISL FSUR

MANINI Maurizio
Fed. UIL RUA

BERTANI Milla
Fed. GILDA UNAMS Università

NORI Vincenzo
SNALS CONFES

Barbera
De Falchi
Manini
Bertani
Nori

AM